



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	738 / 2022	Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-----------------------	------------	-------------	--

OGGETTO: **“VARIANTI VERDI” - ANNO 2022. PRESA D’ATTO IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, circa l'esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa e la circolare del Ministero dell'Interno FL 25/1997 del 01.10.1997;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l'art. 39 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
- il Decreto Sindacale n. 87134 del 29.12.2020;

RICHIAMATA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 avente ad oggetto *“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”* ed in particolare l'art. 7 *“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”*, nonché la pertinente Circolare Regionale n. 1 del 11.02.2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della citata L.R. n. 4/2015, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente, dal 22.01.2022 e fino al 23.03.2022 compreso, apposito Avviso con il quale si invitavano gli aventi titolo, che vi avessero interesse, a presentare richiesta motivata di riclassificazione di aree edificabili, affinché venga contenuto il consumo del suolo e siano quindi private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dal Piano degli Interventi (P.I.) vigente e siano rese inedificabili;

PRESO ATTO che lo stesso Avviso è stato contemporaneamente pubblicato anche sul sito web dell'Ente, sezione *“Urbanistica”*, sottosezione *“Piano Regolatore Comunale”*, al fine di darne maggiore diffusione;

RISCONTRATO che, a seguito dell'Avviso, entro i termini fissati dallo stesso, sono state presentate n. 2 richieste:

- prot. 18102 in data 18.03.2022, riguardante un'area ricadente all'interno dell'area di espansione ubicata in località *“San Vito”*, classificata nell'Abaco del Piano degli Interventi come ambito a *“PUA obbligatorio”* n. 10, con previsione decaduta per decorrenza del termine quinquennale di validità, di cui all'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004, dall'entrata in vigore della Variante al P.I. approvata con D.C.C. n. 92 del 06.11.2014;
- prot. 19026 in data 23.03.2022, riguardante un'area ricadente all'interno dell'area di espansione ubicata in località *“Rubbio”*, classificata nell'Abaco del Piano degli Interventi come ambito a *“PUA obbligatorio”* n. 3, con previsione decaduta per decorrenza del termine quinquennale di validità di cui all'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004;

CONSIDERATO che entrambe le richieste non risultano coerenti con il punto 4 di cui ai *“criteri informativi”* dell'Avviso pubblicato, secondo cui *“...le aree da riclassificare non dovranno precludere o pregiudicare l'attuabilità di previsioni di aree destinate a Piani Urbanistici Attutivi (P.U.A.), ad Accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, a Zone per Funzioni Pubbliche o ad altre funzioni o destinazioni rilevanti in relazione agli obiettivi di riqualificazione, e razionale infrastrutturazione ed utilizzo del territorio derivanti dal P.A.T. o dal P.I ...”*;

CONSIDERATO, tuttavia, che entrambi gli ambiti a “*PUA obbligatorio*”, con previsione decaduta, risultano interessati dalla Variante al Piano degli Interventi c.d. di “*Contenimento del consumo di suolo*”, attivata con procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 5-17-18 della L.R.11/2004, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 05.08.2020 ed Avviso pubblicato in data 07.08.2020, che comporterà la ripianificazione degli stessi ambiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi di risparmio e contenimento del consumo di suolo imposti dalla L.R. 14/2017;

RITENUTO, pertanto, di non dare quindi seguito alle n. 2 richieste pervenute per la “*riclassificazione di aree edificabili, affinché... siano rese inedificabili*” nel contesto della procedura di “*Variante Verde*” prevista dall’art. 7 della L.R. n. 4/2015 per l’anno 2022, ma che le stesse verranno invece considerate ai fini della sopraccitata Variante al P.I. c.d. di “*Contenimento del consumo di suolo*”, della quale è attualmente in corso la progettazione, con particolare riferimento alla ripianificazione degli ambiti a “*PUA obbligatorio*” con previsione decaduta;

PRESO ATTO, inoltre, che, in via generale, una richiesta “*non genera l’avvio di un procedimento su istanza di parte poiché hanno “la natura di contributo e collaborazione all’attività di pianificazione della Variante al P.I. in oggetto, quindi non costituisce titolo per l’automatico inserimento nel Piano degli Interventi e non impegna il Comune*”, come specificato nell’Avviso pubblicato;

VISTO l’art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **prendere atto**, per le ragioni in proemio riportate, che non si darà seguito alle n. 2 richieste pervenute per la “*riclassificazione di aree edificabili, affinché... siano rese inedificabili*” nel contesto della procedura di “*Variante Verde*” prevista dall’art. 7 della L.R. n. 4/2015 per l’anno 2022, ma che le stesse verranno invece considerate ai fini della Variante al P.I. c.d. di “*Contenimento del consumo di suolo*”, attivata con procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 5-17-18 della L.R.11/2004, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 05.08.2020 ed Avviso pubblicato in data 07.08.2020, e della quale è attualmente in corso la progettazione, con particolare riferimento alla ripianificazione degli ambiti a “*PUA obbligatorio*” con previsione decaduta.